



Ricapitolazione delle sanzioni in relazione alla procedura di notifica in ambito orticolo

Margine di manovra legislativo per l'irrogazione di sanzioni in caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica da parte dei produttori / delle aziende commerciali operanti in ambito orticolo

Basi legali

Per la rilevazione dei dati in ambito orticolo, a livello federale si applicano le seguenti basi legali.

- a) Articolo 185 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1.
- b) Articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01.
¹Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.
²I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.
- c) Articoli 21 e 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF; RS 916.121.10.
Articolo 21: I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole.
Articolo 22: ¹L'Ufficio federale (dell'agricoltura) può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
²Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole.
³ ...

Nel vigente contratto di prestazioni di servizio in materia di rilevazione dei dati stipulato tra l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali (CSO) è sancito che la rilevazione e la notifica dei dati in ambito orticolo devono essere effettuate in collaborazione e in maniera coordinata con i competenti servizi cantonali.

A livello federale, il diritto di adottare misure in caso di violazione dell'obbligo di notifica spetta all'UFAG (art. 52 OIAgr). L'OIAgr si basa sulla legge sull'agricoltura, ragion per cui in caso di violazione dell'obbligo di notifica si applicano le misure previste dalla LAgr.

Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di notifica da parte di produttori e aziende commerciali

In virtù della LAgr, in caso di violazioni si applicano le misure amministrative generali di cui all'articolo 169 e, se del caso, le disposizioni penali secondo l'articolo 173.

Misure amministrative generali (art. 169 LAgr)

- In caso di violazione ripetuta dell'obbligo di notifica, l'UFAG emette un preavviso cui fa seguito l'**ammonizione** (art. 169 cpv. 1 lett. a LAgr).
- In caso di violazione continua dell'obbligo di notifica nonostante l'ammonizione, l'UFAG può procedere all'**addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo** (art. 169 cpv. 1 lett. h LAgr).

Se tali violazioni sono commesse da una persona fisica, esse sono considerate contravvenzioni in virtù dell'articolo 173 LAgr; spetta pertanto al competente tribunale penale del rispettivo Cantone comminare una pena.

Contravvenzioni (art. 173 LAgr)

Indipendentemente dalle misure amministrative, in caso di denuncia presentata dall'UFAG, il competente tribunale penale cantonale decide in merito alla comminazione di una pena.

Articolo 173 capoverso 1 lettera c LAgr: *Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la **multa sino a 40 000 franchi** chiunque intenzionalmente rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui all'articolo 27 o 185.*